



## **ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA**

### **SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE SU AUTODIAGNOSTICA IN PARAFARMACIA**

Con sentenza n. 66, depositata in data 7 aprile u.s., la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 11 del 2016 che autorizza le parafarmacie a dotarsi di apparecchiature di autodiagnostica rapida per il rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale.

Secondo la Consulta, la norma impugnata si pone in contrasto con il d.lgs. n. 153 del 2009 (articolo 1, comma 2, lettere d ed e) ed il successivo decreto di attuazione del 16 dicembre 2010, che consentono l'erogazione delle prestazioni analitiche di prima istanza esclusivamente presso le farmacie, in considerazione del più esteso regime di obblighi che gravano sulle stesse.

Tali previsioni rientrano nella materia "tutela della salute" oggetto di potestà legislativa concorrente e costituiscono, per costante giurisprudenza, un principio fondamentale che le Regioni sono tenute in ogni caso a rispettare, in quanto finalizzato a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualità dei servizi in tutto il territorio a tutela della salute della persona.

La norma regionale impugnata introduce dunque un'innovazione che, secondo la Corte Costituzionale, abbassa illegittimamente gli standard di tutela della salute dei cittadini previsti nella vigente normativa statale, in violazione degli articoli 117, comma 3 e 32 della Costituzione.